



Foglio informativo: l'assicurazione contro la disoccupazione

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) svolge un ruolo fondamentale nel reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro e permette di superare un periodo di disoccupazione.

L'AD garantisce un reddito sostitutivo adeguato o una congrua indennità in caso di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e insolvenza del datore di lavoro.

In caso di disoccupazione, l'AD garantisce un reddito sostitutivo adeguato

Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera¹ sono assicurate obbligatoriamente contro la disoccupazione. L'AD interviene anche in caso di lavoro ridotto, intemperie e insolvenza del datore di lavoro. Sul salario soggetto a contribuzione AVS, fino a un massimo di 148 200 franchi all'anno o a 12 350 franchi al mese (che corrisponde al guadagno massimo assicurato), viene riscosso un contributo del 2,2%, versato per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore. Le parti di salario superiori a tale importo non sono assicurate e non sono indennizzate in caso di disoccupazione. Per ammortizzare i debiti dell'AD è stato introdotto un contributo di solidarietà dell'1 per cento (a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore) sulla parte di salario non assicurata superiore al guadagno massimo assicurato (148 200 franchi). Un salario è assicurato dall'AD se raggiunge in media 500 franchi al mese.

La perdita di guadagno è compensata dalle casse di disoccupazione sotto forma di indennità giornaliera. L'indennità giornaliera ammonta al 70 % o all'80 % dell'ultimo salario, a seconda del fatto che l'assicurato abbia o meno figli a carico e in funzione dell'importo del suo guadagno assicurato. Ogni settimana vengono versate al massimo 5 indennità giornaliere. Dato che il numero di giorni feriali varia secondo il mese, l'importo mensile dell'indennità di disoccupazione (ID) non è sempre uguale.

L'importo dell'ID è stabilito in genere sulla base del salario medio soggetto a contribuzione AVS conseguito nel corso degli ultimi 6 o degli ultimi 12 mesi prima della disoccupazione. Viene preso in considerazione il calcolo più favorevole per l'assicurato.

¹ Su una popolazione attiva di 4,8 milioni di persone, circa 4 milioni esercitano un'attività lucrativa dipendente (RIFOS).

Importo dell'indennità di disoccupazione (ID)

Gli assicurati ricevono un'indennità di disoccupazione pari all'80% del guadagno assicurato se:

- hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
- il loro guadagno assicurato non supera 3 797 franchi;
- riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

In tutti gli altri casi l'ID ammonta al 70 % del guadagno assicurato.

Numero di indennità giornaliere

Un assicurato riceve indennità giornaliera dell'AD se negli ultimi 2 anni precedenti la disoccupazione (cosiddetto termine quadro di contribuzione) ha versato contributi AD per almeno 12 mesi. Le indennità giornaliere possono essere percepite per un periodo di 2 anni a partire dal primo giorno in cui l'assicurato soddisfa tutti i presupposti del diritto all'indennità (cosiddetto termine quadro per la riscossione della prestazione). A seconda del periodo di contribuzione vengono versate al massimo 200, 260, 400 o 520 indennità giornaliere.

Indennità giornaliera senza periodo di contribuzione

Una particolarità dell'AD svizzera, rispetto agli altri Paesi, è l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione per determinati gruppi di persone. Gli assicurati che, in seguito a:

- formazione,
- malattia,
- infortunio,
- maternità,
- soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo...

... non sono stati vincolati da un rapporto di lavoro per oltre 12 mesi complessivamente e non hanno quindi potuto versare contributi sono comunque assicurati a determinate condizioni.

Sono pure esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione, divorzio o morte del coniuge oppure a causa della soppressione di una rendita AI, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività lucrativa dipendente.

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto ad al massimo 90 indennità giornaliere . La loro indennità giornaliera ammonta all'80 % dell'importo forfetario, che oscilla tra 20 e 153 franchi al giorno a seconda del livello di formazione e dell'esistenza o meno di un obbligo di mantenimento.

Guadagno intermedio

Se un assicurato trova un'occupazione (dipendente o indipendente) per la quale percepisce un reddito il cui importo è inferiore all'ID, il reddito così ottenuto è detto "guadagno intermedio". In questo caso l'AD versa per 12 mesi un'indennità compensativa corrispondente all'80 o al 70 % della differenza tra il guadagno intermedio conseguito e il guadagno assicurato. Il reddito ottenuto per questa attività intermedia deve tuttavia corrispondere all'aliquota usuale per la professione e il luogo.

Il guadagno intermedio permette di migliorare il proprio reddito. La somma del guadagno intermedio e dell'indennità compensativa versata dall'AD è sempre più elevata rispetto all'ID "normale". Il guadagno intermedio consente inoltre di prolungare la durata di riscossione dell'indennità di disoccupazione ma anche di accumulare un nuovo periodo di contribuzione, tranne nel caso in cui si tratti di un guadagno intermedio conseguito tramite un'attività lucrativa indipendente. Con un guadagno intermedio è possibile acquisire ulteriori esperienze professionali e allacciare interessanti contatti. È inoltre più facile trovare un impiego quando si ha già un lavoro.

L'AD si prefigge di favorire il (re)inserimento rapido e duraturo nel mercato del lavoro

Oltre alle prestazioni volte a garantire il fabbisogno esistenziale, l'AD offre alle persone in cerca d'impiego un sostegno professionale nella ricerca di un nuovo lavoro. Per quanto riguarda il collocamento dei disoccupati, sono stati istituiti due importanti strumenti: la consulenza e il collocamento da parte degli uffici regionali di collocamento (URC) e i cosiddetti provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML).

Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)

I PML favoriscono il reinserimento duraturo nel mondo del lavoro permettendo alle persone in cerca d'impiego di acquisire le qualifiche richieste dal mercato del lavoro. I corsi e i programmi proposti consentono di:

- migliorare le proprie conoscenze;
- acquisire tecniche particolari e
- allacciare nuovi contatti.

In allegato viene riportata una descrizione dettagliata dei PML.

Consulenza e sostegno

Negli URC vi sono consulenti specificamente formati, motivati e competenti in grado di assistere e sostenere le persone in cerca d'impiego. Durante i colloqui personali, i consulenti URC analizzano la situazione professionale delle persone in cerca d'impiego ponendo così le basi per un efficace reinserimento nel mercato del lavoro. Spesso occorre valutare in modo critico la strategia adottata in precedenza e prendere in considerazione nuovi orientamenti professionali. Gli URC incoraggiano e sostengono innanzitutto l'iniziativa personale delle persone in cerca d'impiego. I consulenti URC collaborano

strettamente con i datori di lavoro e provvedono affinché le persone in cerca d'impiego possano beneficiare della principale e più aggiornata borsa dei posti di lavoro in Svizzera.

Servizio pubblico di collocamento nel quadro dell'AD: www.lavoro.swiss.

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) – l'essenziale in breve

Obiettivi

L'AD garantisce una compensazione adeguata della perdita di guadagno (indennità di disoccupazione, lavoro ridotto, interperie, insolvenza).

L'AD si prefigge di combattere la disoccupazione favorendo un (re)inserimento rapido e duraturo nel mercato del lavoro. In particolare, si impegna a prevenire la disoccupazione di lunga durata, l'esaurimento del diritto all'indennità e le reinscrizioni alla disoccupazione

L'AD si prefigge inoltre di prevenire la disoccupazione incombente.

Principio di assicurazione

Per poter far valere una perdita di guadagno bisogna aver esercitato in precedenza un'attività lucrativa dipendente. Gli assicurati hanno giuridicamente diritto alle prestazioni dell'AD soltanto se soddisfano le condizioni richieste (art. 8 LADI). Il diritto alle prestazioni dipende dal periodo di contribuzione acquisito; tale diritto inizia dopo un determinato periodo di tempo (periodo di attesa). L'AD versa prestazioni sotto forma di indennità giornaliera alle persone parzialmente o totalmente disoccupate e idonee al collocamento che hanno versato contributi AD per almeno 12 mesi.

Eccezione: le persone che non hanno versato contributi (ad es. persone al termine degli studi) sono comunque assicurate per determinati motivi e sono considerate esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione.

Importo delle prestazioni in funzione del reddito

La prestazione è calcolata in percentuale del guadagno assicurato: 80% per gli assicurati con figli a carico, che percepiscono una rendita d'invalidità o quelle con bassi redditi, 70% per tutti gli altri assicurati.

Per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione sono previsti importi forfetari.

Durata di riscossione delle prestazioni

La durata del diritto all'indennità è limitata a seconda del periodo di contribuzione, dell'età e dell'esistenza o meno di un obbligo di mantenimento.

Reinserimento in caso di disoccupazione esistente e prevenzione della disoccupazione incombente

L'AD sostiene le persone in cerca d'impiego offrendo loro un servizio professionale di collocamento e di consulenza in materia di mercato del lavoro.

Essa offre inoltre un'ampia gamma di misure per favorire l'accesso al mercato del lavoro, come corsi di qualificazione, provvedimenti di occupazione, assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione e sussidi per le spese di pendolare.

Obbligo di collaborazione

Le persone in cerca d'impiego sono tenute a fornire le informazioni necessarie per l'accertamento del diritto alle prestazioni. Hanno inoltre un obbligo di riduzione del pregiudizio dell'AD: devono rispettare le prescrizioni di controllo, effettuare ricerche di lavoro e accettare le occupazioni ritenute adeguate.

Basi legali

Articolo 41 capoverso 2 e articolo 114 della Costituzione federale

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI)

Finanziamento

Contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, partecipazione della Confederazione e dei Cantoni.

Costi

Le spese dell'AD dipendono fortemente dalla congiuntura. Nell'arco di un ciclo congiunturale dovrebbero tuttavia rimanere stabili poiché le spese amministrative, di assistenza e d'integrazione per persona in cerca d'impiego sono costanti. Dopo un notevole aumento delle prestazioni negli anni '90, il volume delle spese dell'AD è rimasto stabile, e questo grazie alle seguenti misure:

- professionalizzazione dei servizi di collocamento,
- orientamento dei PML verso un rapido reinserimento degli assicurati e
- aumento degli incentivi all'assunzione di un'attività lucrativa.

Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro	Obiettivo	Destinatari	Durata	Prestazioni
Corsi	Migliorare l'idoneità al collocamento, favorire il (re)inserimento professionale	Disoccupati e persone direttamente minacciate da disoccupazione	A seconda delle esigenze	Spese del corso Indennità giornaliera per le persone già disoccupate + spese di viaggio, vitto e alloggio
Stage di formazione	Migliorare l'idoneità al collocamento, favorire il (re)inserimento professionale	Assicurati disoccupati	In genere, massimo 3 mesi	Indennità giornaliera + spese di viaggio, vitto e alloggio
Assegni di formazione	Acquisire una formazione di base	Assicurati disoccupati con più di 30 anni di età che non dispongono di una formazione professionale completa o di una formazione obsoleta (deroghe possibili relative al limite d'età)	Massimo 3 anni (eccezioni possibili)	Contributi finanziari a complemento del salario
Aziende di pratica commerciale	Favorire il (re)inserimento professionale	Principalmente giovani assicurati disoccupati provenienti dal settore commerciale	6 mesi	Spese di progetto Indennità giornaliera + spese di viaggio, vitto e alloggio
Assegni per il periodo di introduzione	Favorire il (re)inserimento professionale	Assicurati disoccupati il cui collocamento risulta difficile	1-6 mesi (eccezionalmente fino a 12 mesi). Gli assicurati di età superiore a 50 anni hanno diritto generalmente a 12 mesi.	In media 40%, massimo 60% del salario mensile. Per gli assicurati di età superiore a 50 anni, in media 50% del salario ma al massimo 60%.
Semestri di motivazione (SEMO)	Scegliere un percorso formativo	Giovani che hanno terminato la scuola dell'obbligo, che non hanno trovato un posto di tirocinio o che hanno interrotto un tirocinio.	6 mesi	Indennità giornaliera o importo mensile pari in media a 450 franchi

Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro	Obiettivo	Destinatari	Durata	Prestazioni
Programmi di occupazione temporanea	Migliorare l'idoneità al collocamento, favorire il (re)inserimento professionale	Assicurati disoccupati	Massimo 6 mesi	Spese di progetto Indennità giornaliera + spese di viaggio, vitto e alloggio
Periodi di pratica professionale (stage professionali)	Favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, acquisizione di esperienza lavorativa	Assicurati disoccupati	Massimo 6 mesi	Indennità giornaliera + spese di viaggio, vitto e alloggio
Sostegno a un'attività indipendente	Favorire il reinserimento professionale	Assicurati disoccupati di oltre 20 anni	Massimo 90 indennità giornaliera (ca. 4 mesi)	Indennità giornaliera Assunzione dei rischi di perdite (garanzia di fideiussione)
Sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiorno settimanale	Favorire il (re)inserimento professionale	Assicurati disoccupati che hanno accettato un lavoro al di fuori della loro regione di domicilio e che subiscono pertanto una perdita finanziaria rispetto alla loro ultima attività.	Massimo 6 mesi	Rimborso delle spese